



INTEGRAZIONE, SU RICHIESTA DI CONSOB, IN DATA 24 MARZO 2015, AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. 58/98, DELLE INFORMAZIONI RESE AI SOCI E AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. CONVOCATA IL 30 MARZO 2015 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL 31 MARZO 2015 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Premessa

Il presente documento integrativo (il “**Documento Integrativo**”) è stato predisposto e messo a disposizione del pubblico da Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“**BPS**” o la “**Banca**”) su richiesta della Consob del 24 marzo 2015, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), al fine di “*integrare le informazioni rese ai soci e al pubblico in occasione dell’Assemblea convocata per i giorni 30 e 31 marzo 2015*”, con gli elementi informativi di seguito riportati.

Per completezza informativa, preliminarmente si ricorda che, in data 9 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, riformando le sentenze del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. III, n. 2725, 2726 e 2727 del 10 marzo 2014, ha annullato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 16 dell’8 febbraio 2013 (la “**Sentenza**”), con il quale BPS è stata sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 385/1993 (“**TUB**”).

In data 10 febbraio 2015, BPS ha diffuso un comunicato stampa ai sensi dell’art. 114 TUF con il quale ha reso noto che “*il Consiglio di Amministrazione di BPS ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 9 febbraio 2015, con cui lo stesso ha rilevato - annullando la sentenza del TAR che a suo tempo aveva respinto i ricorsi di alcuni ex-Amministratori della Banca - l’omesso esame critico, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della proposta della Banca d’Italia da cui è scaturito, in assenza di una autonoma istruttoria, il provvedimento con cui è stata disposta, all’inizio del 2013, l’Amministrazione Straordinaria della Banca. Sono stati avviati opportuni approfondimenti tecnico-legali in merito*”.

A seguito della richiesta di Consob del 24 marzo 2015 ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, la Banca fornisce nel presente Documento Integrativo le informazioni di seguito riportate ai **punti a)-d)** da considerarsi parte integrante della documentazione messa a disposizione dei soci e del pubblico in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di BPS convocata il 30 marzo 2015 in prima convocazione e, occorrendo, il 31 marzo 2015 in seconda convocazione, avente all’ordine del giorno, rispettivamente, l’approvazione del bilancio di esercizio della Banca chiuso al 31 dicembre 2014 e l’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. per nominali Euro 90.628.000,00, mediante emissione di n. 50.015.453 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, riservato al socio Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“**Banco Desio**”), da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 32 sportelli bancari, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale (il “**Conferimento**”).

Si ricorda inoltre che il complessivo progetto finalizzato al rafforzamento patrimoniale di BPS e al ripristino dei coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza è stato avviato con la sottoscrizione, in data 1° aprile 2014, di un accordo di investimento tra Banco Desio e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria di BPS (l’“**Accordo di Investimento**”), in forza del quale Banco Desio si è impegnato a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di BPS, inscindibile in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., ad esso riservato, per un controvalore di Euro 139.750.000 (l’“**Aumento di Capitale Riservato**”).

In data 1° aprile 2014 Banco Desio ha altresì sottoscritto con i commissari della procedura di amministrazione straordinaria di Spoleto Credito e Servizi SCRL (“**SCS**”) – in quanto in allora

socio di maggioranza di BPS al 51% – un accordo quadro (l’**“Accordo Quadro”**), ai sensi del quale SCS si è impegnata, tra l’altro, a votare favorevolmente all’Aumento di Capitale Riservato.

Si precisa altresì che la delibera di aumento del capitale al servizio del Conferimento che viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria di BPS costituisce l’esecuzione di un impegno che Banco Desio si è assunto nell’ambito della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento.

In esecuzione dell’Accordo di Investimento e dell’Accordo Quadro, in data 16 giugno 2014, l’Assemblea straordinaria di BPS ha deliberato l’Aumento di Capitale Riservato; Banco Desio ha quindi interamente sottoscritto e liberato le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato.

Con delibera assembleare di BPS in data 30 luglio 2014 sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di BPS per gli esercizi 2014-2016, di cui rispettivamente 10 Amministratori e 2 Sindaci sono stati tratti dalla lista di maggioranza presentata da Banco Desio, mentre i residui componenti (1 Amministratore e il Presidente del Collegio Sindacale) sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da SCS.

In data 31 luglio 2014 i commissari della procedura di BPS, preso atto della nomina dei nuovi organi sociali, hanno provveduto alla riconsegna dell’azienda bancaria a detti organi subentranti, ponendo fine in tal modo all’amministrazione straordinaria di BPS, come da provvedimento di Banca d’Italia pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2014.

a) Una più ampia illustrazione delle motivazioni poste alla base della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato;

Con la Sentenza, il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento, “nei sensi e nei limiti” meglio specificati nel prosieguo, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 16 dell’8 febbraio 2013 (di seguito **“il Decreto”**), con cui era stata decisa la messa in amministrazione straordinaria di BPS.

L’annullamento si è fondato sul rilievo che il Ministero, nell’assumere tale decisione, non avrebbe operato un’autonoma valutazione istruttoria ma si sarebbe sostanzialmente rimesso agli apprezzamenti compiuti dalla Banca d’Italia ai fini della formulazione della relativa proposta: secondo quanto si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministero, *“nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall’autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un’attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante l’intervenuto mutamento della situazione patrimoniale della Banca Popolare di Spoleto”* ⁽¹⁾.

Tale contestazione, pur se variamente declinata nel corpo della motivazione, costituisce la sola censura su cui si fonda la pronuncia di annullamento: l’illegittimità del Decreto è stata pertanto dichiarata non già per un vizio di natura sostanziale, bensì per un mero difetto di istruttoria.

⁽¹⁾ Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 657, p. 5.

La sentenza impone quindi al Ministero di procedere ad una nuova valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la messa in amministrazione straordinaria di BPS, anche alla luce delle circostanze sopravvenute alla formulazione della proposta di commissariamento da parte di Banca d'Italia.

All'esito dell'istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato, il Ministero dovrà adottare un nuovo provvedimento espresso, che potrà confermare ora per allora le statuizioni contenute nel Decreto annullato oppure, in alternativa, dichiarare il difetto dei requisiti richiesti dagli articoli 70 e ss. del TUB per il commissariamento di BPS .

b) Una dettagliata descrizione delle motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione di codesta Banca ritiene che come riportato nella sopra citata Relazione sulla Gestione, ad esito dei pareri legali acquisiti “[abbia] fondato motivo di ritenere che detta sentenza non sia idonea né suscettibile di determinare effetti sulla piena validità e legittimità dell’Aumento di Capitale Riservato a Banco Desio... [e altresì che] non abbia effetti rispetto alla piena legittimazione dei suoi organi sociali che sono stati nominati dall’Assemblea della Banca che si è tenuta successivamente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato”

Tenuto conto di quanto esposto in Premessa e a seguito della Sentenza, BPS ha avviato gli opportuni approfondimenti tecnico-legali al riguardo, come anticipato nel comunicato stampa diffuso ai sensi dell'art. 114 TUF in data 10 febbraio 2015.

Ad esito di tali approfondimenti, svolti con il supporto di autorevoli consulenti legali all'uopo incaricati, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013 per vizi di natura meramente formale e ha ordinato all'Amministrazione di esercitare nuovamente il suo potere di disporre lo scioglimento degli organi sociali e di sottoposizione a procedura di amministrazione straordinaria, ponendo in essere le verifiche e le valutazioni istruttorie non operate nel procedimento originario.

In ogni caso, BPS, sulla scorta delle indicazioni ricevute da autorevoli pareri legali, ha fondato motivo di ritenere, come riportato nella Relazione sulla Gestione (pag. 15), che la Sentenza, di là dai suoi possibili e meramente eventuali e ipotetici effetti di natura amministrativistica sulla cessata procedura di amministrazione straordinaria di BPS, non determina alcuna conseguenza, sotto il profilo societario, sulla piena legittimità dell'Aumento di Capitale Riservato né, conseguentemente, sulla piena legittimità della delibera di nomina dei nuovi organi sociali di BPS.

Questa conclusione si fonda sul disposto dell'art. 2379-ter, co. 2, c.c. che codifica il principio di diritto societario, ispirato all'esigenza di garantire la stabilità delle operazioni, *inter alia*, di aumento di capitale delle società per azioni, specie se quotate in borsa, della intangibilità e irreversibilità degli effetti delle deliberazioni assembleari di aumento di capitale delle società - quale è BPS - che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a seguito dell'avvenuta regolare iscrizione nel registro delle imprese di dette delibere ⁽²⁾.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2379-ter, co. 2, c.c., “nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito”.

Ne deriva che, ai sensi della sopra citata disposizione di legge, avendo Banco Desio legittimamente sottoscritto le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato, e, d’altra parte, essendo stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione prescritta dalla legge che detto aumento di capitale è stato interamente eseguito, mediante sua integrale sottoscrizione e liberazione da parte del medesimo Banco Desio, la delibera di Aumento di Capitale Riservato non risulta suscettibile di alcuna pronuncia o declaratoria di invalidità, nullità o inefficacia e i suoi effetti giuridici sono, pertanto, irreversibili e definitivi.

Conseguentemente, sulla base dei pareri ricevuti, si ha fondato motivo di ritenere che sussista la piena legittimazione dei nuovi componenti degli organi sociali di BPS nominati con delibera dell’Assemblea di BPS del 30 luglio 2014, quantomeno quelli tratti dalla lista di maggioranza presentata da Banco Desio. E ciò in quanto Banco Desio ha esercitato i diritti di voto derivanti dalla titolarità delle azioni, da esso legittimamente sottoscritte con l’Aumento di Capitale Riservato, con riferimento alla delibera di nomina di detti organi, mediante il voto favorevole alla lista presentata dal medesimo Banco Desio.

c) Le considerazioni degli amministratori in ordine agli eventuali ulteriori possibili effetti della sentenza, anche economico-patrimoniali, rispetto a quelli già indicati nel precedente punto;

Il Consiglio, facendo proprie le considerazioni formulate nei suesposti pareri, ha ritenuto, alla luce di quanto indicato al punto b) che precede, di non ravvisare possibili effetti della sentenza, ivi compresi quelli economico-patrimoniali. Ciò, in particolare, sul presupposto che, essendosi l’Aumento di Capitale Riservato consolidato secondo quanto previsto dalla legge e richiamato nei medesimi pareri, i relativi effetti giuridici risultano irreversibili e definitivi, talché l’Aumento di Capitale Riservato deve ritenersi definitivamente efficace e vincolante.

d) Un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dell’azione di responsabilità avviata dai Commissari Straordinari nei confronti degli organi collegiali della passata gestione e dell’ex direttore generale di codesta Banca, con l’evidenziazione degli eventuali effetti che possono derivare dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sull’azione in parola.

Per quanto concerne (i) l’aggiornamento “circa lo stato di avanzamento dell’azione di responsabilità avviata dai Commissari Straordinari nei confronti degli organi collegiali della passata gestione e dell’ex direttore generale di codesta Banca”, nonché (ii) l’evidenziazione “degli eventuali effetti che possono derivare dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sull’azione in parola” richiesti dall’Autorità di Vigilanza, si rileva, in primo luogo, che è tuttora pendente il termine di comparizione delle parti in vista della prima udienza di trattazione chiamata per il **4 giugno 2015**.

Quanto al profilo *sub (ii)* – relativo, come già accennato, agli “eventuali effetti che possono derivare dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sull’azione in parola” – si osserva che la Sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del Decreto non pare, di per sé, risultare – per le motivazioni illustrate alla precedente lettera b) – idonea a riversare alcun effetto sul contenzioso radicato dallo stesso istituto di credito nei confronti degli ex componenti dei propri organi gestori e di controllo.

Viceversa, si ritiene prematuro e non prudente formulare congetture, alla luce della complessità tecnico-giuridica della vicenda, circa gli eventuali effetti sull'azione in parola che dovessero prodursi qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze non adottasse un provvedimento confermativo del Decreto.

* * *

Il Documento Integrativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Spoleto, Piazza Pianciani, sul sito internet della Società ([www.bpspoleto.it/investor_relations/sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 marzo – 31 marzo 2015](http://www.bpspoleto.it/investor_relations/sezione_Corporate_Governance_-_Assemblea_Ordinaria_e_Straordinaria_del_30_marzo_-_31_marzo_2015)), nonché all'indirizzo www.1info.it.

Spoleto, 27 marzo 2015

**BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
IL PRESIDENTE**